

**Contratto per la manutenzione degli impianti del CAD per il periodo 01/04/2020-30/11/2021
CIG:822340152E**

Tra

Il Consorzio Piemontese per la prevenzione e la repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci "Centro Regionale Antidoping Alessandro Bertinaria" con sede legale in Orbassano (TO), Regione Gonzole 10/1, C.F./P. IVA 08462090013, in persona del Dott. Guglielmo Alessio Bracco nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale del Consorzio (di seguito "**CAD**" o "**Consorzio**")

E

BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L. con sede legale in Via Marco Antonio Colonna, 35- 20149 MILANO, C.F./P. IVA 11437941005, in persona di Alberto Bollea nella sua qualità di procuratore nonché in persona di Ivan Raimondi nella sua qualità di procuratore, entrambi domiciliati per la carica presso la sede legale della società (di seguito anche "**Appaltatore**")

Premesso che

- il raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Edison Facility Solutions S.p.A. in qualità di mandataria e Bosch Energy and Building Solutions Italy S.r.l. in qualità di mandante è risultato aggiudicatario della gara indetta da Consip S.p.A. avente ad oggetto l'affidamento di un multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici, in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie, edizione 2, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 ("**Gara MIES2**");
- a valle di tale aggiudicazione, il predetto raggruppamento ha sottoscritto la relativa Convenzione CONSIP, tra gli altri anche per il Lotto 1 ("**Convenzione MIES2**" – Lotto 1 - CIG 8127686AA8);
- nell'ambito di tale Convenzione MIES2 – Lotto 1, secondo accordi interni al raggruppamento, all'Appaltatore è stata affidata l'esecuzione dell'ordinativo di fornitura emesso dall'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- il CAD non può aderire direttamente alla Convenzione MIES2 essendo la stessa riservata ai soli Enti del SSN;
- in ogni caso, vista la necessità di CAD di ricevere la fornitura di servizi di conduzione e manutenzione degli impianti per la propria struttura di Orbassano - Regione Gonzole 10/1 (di seguito anche "**Sito**"), CAD ha richiesto all'Appaltatore di presentare un'offerta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ed alle stesse condizioni economiche previste dalla gara CONSIP;
- Bosch Energy and Building Solutions Italy S.r.l. ha pertanto fornito la propria migliore offerta OPY17-0186 del 03/02/2020 prot. n. 61 del 05/02/2020
- in data 05/02/2020 CAD ha accettato la proposta dell'Appaltatore di cui al precedente punto e, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) di cui garantisce il pieno rispetto, ha aggiudicato all'Appaltatore la fornitura di cui sopra e meglio dettagliata nel proseguo, che saranno eseguite dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto nel presente atto (di seguito "**Contratto**")

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue

Art. 1 – Norme regolatrici

- 1.1 Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2 L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

Art. 2 – Oggetto

- 2.1 Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti del CAD così come richiesti e specificati nella richiesta di offerta indicata in premessa e nell'offerta dell'Appaltatore.
- 2.2 Sono allegati al presente Contratto, per farne parte integrante, i seguenti documenti:
 - a) offerta dell'Appaltatore del 03/02/2020, prot. n. 61;
 - b) elenco subappaltatori e loro riferimenti;
 - c) garanzie fidejussorie;

- d) polizze assicurative;
- e) DURC;
- f) Visura camerale;
- g) Documenti dei sottoscrittori;
- h) D.U.V.R.I. compilato e firmato.

2.3 In caso di non conformità o di divergenza interpretativa tra i documenti, il presente Contratto prevale sugli allegati. In caso di non conformità o di divergenza tra i diversi allegati prevarrà quanto previsto dai vari allegati in base all'ordine sopra riportato.

Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

- 3.1** Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nell'offerta dell'Appaltatore.
- 3.2** L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto indicato nella propria offerta, salvi i casi espressamente previsti dalla normativa applicabile.

Art. 4 – Durata del Contratto

- 4.1** La durata del contratto è fissata in 20 (venti) mesi a decorrere dalla “data di inizio attività”, concordata dal 01/04/2020.
- 4.2** È escluso il rinnovo tacito; potrà essere prorogato con atto scritto alle condizioni previste dall'offerta, in ogni caso nel pieno rispetto della normativa applicabile.

Art. 5 – Importo contrattuale

- 5.1** L'importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni relative a tutti i servizi indicati nell'oggetto, è stabilito in € 120.000,00 (centoventimila/00 euro) IVA esclusa, oltre ad oneri di sicurezza pari a € 3.000,00 (tremila/00 euro).
- 5.2** Al fine di definire lo stato attuale degli impianti/apparecchiature oggetto del contratto dovrà essere effettuato un sopralluogo in contraddittorio entro e non oltre il 15/05/2020. Tutti gli impianti/attrezzature al termine del Contratto dovranno essere resi al CAD al minimo nelle stesse condizioni in cui si trovano al momento della sottoscrizione del presente Contratto, salvo la normale usura dovuta al funzionamento. In caso di eventuali attività di riparazione o miglioria dovrà essere aggiornato il verbale di consegna redatto in seguito al sopralluogo suddetto.
- 5.3** Qualora non saranno effettuate le attività di manutenzione straordinaria incluse nell'offerta dell'Appaltatore nonché dalla Convenzione MIES2 e quantificate nel 7% dell'importo contrattuale (per contratti di durata inferiore ad anni 10), tale compenso sarà utilizzato dal CAD per le attività di cui al successivo art. 5.5.
- 5.4** Le attività di manutenzione straordinaria, che saranno eventualmente richieste da CAD secondo quanto indicato nell'offerta dell'Appaltatore allegata al presente Contratto, saranno quantificate utilizzando, ove possibile, le voci relative alla fornitura in opera del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte alle quali sarà applicato uno sconto del 20%. Qualora i prezzi non siano presenti nel predetto Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte si procederà alla formulazione di nuovi prezzi che verranno concordati fra le parti. In merito alla mano d'opera, non essendo presente tale voce nel Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte, verrà utilizzato il prezzario ASSISTAL in vigore.
- 5.5** Resta espressamente inteso che l'importo complessivo di tali eventuali attività di manutenzione straordinaria sommato all'importo contrattuale di cui al precedente art. 5.1 non potrà superare i limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 50_2016 e s.m.i.
- 5.6** Resta inteso che, laddove il CAD richieda l'esecuzione di tali attività di manutenzione straordinaria, l'Appaltatore dovrà fornire a CAD un preventivo tecnico / economico relativo all'intervento richiesto, secondo le prescrizioni di cui all'art. 5.5; le attività di manutenzione straordinaria potranno essere eseguite dall'Appaltatore solo laddove venga emesso dal CAD specifico ordine scritto, successivamente alla ricezione del predetto preventivo tecnico / economico.
- 5.7** Resta espressamente inteso che il CAD non è in alcun modo obbligato ad affidare all'Appaltatore attività di manutenzione straordinaria restando tale affidamento facoltativo ed in ogni caso vincolato a quanto indicato nell'art. 5.6.

Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 6.1** L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da

- disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
- 6.2** L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 6.3** In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da CAD direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
- 6.4** In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'art. 108, del D.Lgs. 50/2016 e smi, la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- 6.5** Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, CAD si riserva di risolvere il Contratto.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

- 7.1** L'Appaltatore si impegna, fino al termine del Contratto, a mantenere la riservatezza sui dati e documenti di CAD dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione durante l'esecuzione del Contratto.
- 7.2** Il personale addetto non dovrà toccare, spostare o gettare in alcun modo i documenti che dovesse trovare fuori posto o sulle scrivanie.

Art. 8 – Coperture assicurative.

- 8.1** L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni del CAD, sempreché la causa di tale danno sia imputabile all'Appaltatore ed occorso nello svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto.
- 8.2** È fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare, entro la data di stipula del presente Contratto, le coperture assicurative descritte nel presente articolo. A tale fine si precisa che:
- a) i rischi non coperti dalle coperture assicurative descritte nel presente articolo, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Appaltatore;
 - b) CAD potrà acquisire direttamente le assicurazioni previste nel presente articolo in ogni caso di mancata o non conforme stipula di una o più delle medesime da parte dell'Appaltatore; in tal caso, il relativo costo verrà addebitato all'Appaltatore stesso in occasione del primo pagamento;
 - c) l'Appaltatore è obbligato a reintegrare le coperture descritte nel prosieguo e di cui CAD si sia avvalso, durante l'esecuzione del Contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro;
 - d) in caso di mancata reintegrazione delle coperture, CAD ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale, ripristini l'ammontare delle coperture medesime;
 - e) inoltre, CAD ha facoltà di provvedere al reintegro delle coperture e/o al pagamento dei ratei di premio scaduti, addebitandone l'onere all'Appaltatore in occasione del primo pagamento immediatamente successivo a detto reintegro;
 - f) le coperture assicurative di seguito descritte potranno essere oggetto di polizze separate e distinte, ovvero raggruppate in tutto o in parte, mediante una o più polizze.
 - g) le coperture assicurative di seguito descritte avranno effetto dalla data di sottoscrizione del Contratto e per l'intera durata del Contratto;
 - h) le coperture assicurative dovranno altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per tutta la durata prevista e dovranno riportare espressamente la seguente clausola di vincolo:
“La Società assicuratrice si impegna a:
a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non preventivamente notificate mediante lettera raccomandata o P.E.C., inoltrata al Consorzio-P.E.C. (protocollo@cert.antidoping.piemonte.it);

b) comunicare mediante lettera raccomandata o P.E.C., inoltrata al Consorzio, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze, l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione da parte dell'Appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine ultimativo per eseguire il pagamento

Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto della Società di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre all'Appaltatore, anche e contestualmente al Consorzio, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza"

i) le assicurazioni dovranno operare a "primo rischio" rispetto a qualsiasi altra copertura assicurativa o misura analoga, posta in essere dal Consorzio o dai suoi Soci Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, AOU San Luigi di Orbassano, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Art. 9 – Polizze assicurative.

9.1 – Responsabilità civile professionale

L'Appaltatore è obbligato a produrre a CAD, almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto, una polizza ai fini della copertura assicurativa della Responsabilità civile professionale dell'Appaltatore stesso, per danni fisici, materiali e immateriali cagionati a terzi, compreso il CAD, a causa di errori e omissioni commessi nello svolgimento delle attività.

Il soggetto "Assicurato", ai sensi di polizza, dovrà risultare l'Appaltatore, ossia la struttura organizzativa così come risultante dall'Offerta presentata dall'Appaltatore ai fini del contratto.

La polizza avrà effetto dalla data di sottoscrizione del contratto al termine dello stesso.

Il massimale della polizza sarà pari a Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro e per anno.

9.2 – Responsabilità civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro

L'Appaltatore è obbligato a produrre a CAD, almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto, una polizza ai fini della copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), per tutti i danni a persone e cose cagionati durante l'esecuzione del servizio.

La copertura per i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà garantire un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro e dovrà:

a) comprendere la clausola "RC personale" dei prestatori di lavoro e di tutte le persone del cui operato l'Appaltatore si avvale per l'esecuzione del servizio;

b) prevedere la copertura:

i. per i danni provocati e/o subiti da eventuali subappaltatori;

ii. per la committenza di lavori, servizi e forniture;

iii. per i danni cagionati a cose che si trovino in ambito di esecuzione lavori;

iv. per i danni da inquinamento improvviso e accidentale, con limite non inferiore a euro 500.000 (cinquecentomila);

v. per interruzione o sospensione, totale o parziale, delle attività del CAD;

vi. per i danni da incendio, con il minimo inderogabile di € 1.000.000 (unmilione).

Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

10.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

10.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.

10.3 L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

10.4 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 11 – Garanzie

- 11.1** A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € 4.800,00 (in lettere quattromilaottocento/00 euro), resa ai sensi degli artt. 93 comma 7 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, in favore del Consorzio.
- 11.2** La garanzia ha validità temporale pari alla durata del Contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Consorzio beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
- 11.3** La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di CAD qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, CAD ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
- 11.4** La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
- 11.5** L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
- 11.6** Il Consorzio ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 3 e 19 del presente Contratto.

Art. 12 – Recesso

- 12.1** Il Consorzio ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in caso di gravi inadempienze, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.
- 12.2** Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Consorzio. In caso di recesso del Consorzio, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo di cui all'art. 5.1 depurato del valore delle attività su richiesta non erogate e l'ammontare delle attività già eseguite al momento del recesso.
- 12.3** Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo di cui all'art. 5.1, nessun indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Art.13 – Recesso per giusta causa

- 13.1** Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Consorzio ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
- 13.2** In ogni caso, il Consorzio potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 13.3** In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Consorzio che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, lo stesso Consorzio potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.2.
- 13.4** Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.

Art. 14 – Penali

- 14.1** Per le penali si rimanda a quanto previsto all'art. 9 del capitolato tecnico della Convenzione MIES2 sempreché applicabili alle attività oggetto del presente Contratto anche in considerazione dell'offerta dell'Appaltatore.
- 14.2** Resta espressamente inteso che la somma totale delle penali eventualmente applicate non potrà in nessun caso superare il 10% del corrispettivo del presente Contratto.

Art. 15 - Risoluzione per inadempimento

- 15.1** Il Consorzio si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali da applicare superi il 10% del valore dello stesso (fermo restando quanto previsto dall'art. 14.2), ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Consorzio avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 15.2** Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
- 15.3** In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Consorzio tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Art. 16 - Fallimento dell'appaltatore

- 16.1** Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento automatico del presente Contratto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Consorzio proseguire il Contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal Contratto.

Art. 17 - Quinto d'obbligo e Varianti

- 17.1** Il Consorzio potrà richiedere all'Appaltatore nuove prestazioni, fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 5 "importo" agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
- 17.2** Il Consorzio, in aggiunta a quanto sopra previsto, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo di cui all'art. 5 "importo" del presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
- 17.3** Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.
- 17.4** Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
- 17.5** In materia di varianti trova applicazione l'art. 106 D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.

Art. 18 - Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

- 18.1** Il Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, sarà il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del CAD.
- 18.2** Il Direttore dell'esecuzione del Contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente Contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di

esecuzione rilasciando nulla osta, prima del pagamento di ogni fattura che dovrà essere accompagnata da una relazione a cura dell'Appaltatore riportante le attività svolte in relazione alla fattura stessa.

Art. 19 – Fatturazione e pagamenti

- 19.1** Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5, l'Appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
- Canoni annuali di manutenzione: in rate trimestrali posticipate con allegato dettagliato elenco delle attività svolte e previamente verificate con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del CAD.
- 19.2** Il pagamento da parte del Consorzio di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.
- 19.3** Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare).
- 19.4** L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal Consorzio, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, e dell'esito positivo dei controlli previsti dalla legge nonché della consegna delle quietanze di pagamento dei subappaltatori laddove applicabile ai sensi dell'art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente intestato all'Impresa presso BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A, Piazza IV Novembre 22 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), IBAN IT89Y030692070510000000423
- 19.5** L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Consorzio le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 20 – Subappalto

- 20.1** In materia di subappalto, trova applicazione quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Art. 21 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

- 21.1** Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
- 21.2** L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Consorzio Committente ai sensi del comma 5 art.26 d.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. si impegna ad indicare nel DUVRI di cui all'art.23 del presente Contratto, a pena di nullità ai sensi dell'art.1418 del Codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Qualora le attività commissionate all'Appaltatore ricadano nelle disposizioni previste dal Titolo IV del d.lgs. n.81/2008 "Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" i relativi eventuali costi della sicurezza, la cui stima andrà eseguita ai sensi del par.4 dell'Allegato XV del suddetto decreto, andranno valutati per lo specifico caso.
- 21.3** L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Consorzio da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti qualora abbia ricevuto idonea informazione sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Consorzio Committente e sulle corrette modalità per la gestione delle interferenze (ai sensi art.26 d.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.).
- 21.4** L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Consorzio, nonché di dare immediata comunicazione al Consorzio di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
- 21.5** Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

- 21.6** L'Appaltatore è tenuta a comunicare al Consorzio ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Consorzio entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
- 21.7** Al termine delle attività contrattuali ovvero al termine di ciascun obiettivo, intervento, prodotto, l'Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dal Consorzio. L'Appaltatore dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere sulla rete del Consorzio, e restituire gli eventuali prodotti software da quest'ultima messi a disposizione.
- 21.8** Al termine delle attività contrattuali, l'Appaltatore dovrà consegnare al Consorzio tutta la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del Consorzio medesima degli oggetti realizzati in ottemperanza alle obbligazioni contrattuali, e dei prodotti programma utilizzati dall'Appaltatore nella messa in opera e conduzione degli stessi.

Art. 22 - Informativa sui rischi e DUVRI

- 22.1** Il Contraente riceve dal Consorzio completa informativa sui rischi specifici dell'attività svolta nei luoghi di lavoro in cui sarà chiamato ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza ivi adottate. Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del Consorzio Committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ex DL 81/2008).

Art. 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

- 23.1** È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
- 23.2** È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti nascenti dal Contratto senza specifica autorizzazione da parte del Consorzio, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
- 23.3** Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
- 23.4** In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Consorzio ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Art. 24 – Foro competente

- 24.1** Il Foro di Torino è esclusivamente competente per controversie relative all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente Contratto.

Art. 25 - Registrazione

- 25.1** Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di bollo è a carico della parte interessata alla registrazione.

Letto e sottoscritto in Orbassano il 30 aprile 2020

Per il CAD
Il Presidente
Dr Guglielmo Alessio BRACCO

Per l'Appaltatore
Ivan Raimondi Bollea Alberto
